



Dott. Alessandro Frigo
Notaio
Via San Giacomo, 38
41121 - Modena
Tel. 059 237060
Fax 059 218853
afrigo@notariato.it

Rep.n.118.510-35.118

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila venti, il giorno ventitre del mese di
ottobre, alle ore ventuno

23 ottobre 2020, ore 21

In Modena, in via Marianini n.81.

Avanti a me **DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO** con sede
in Modena, iscritto nel ruolo del distretto notarile
di Modena, si è costituita la signora:

MIGLIO ROSSELLA, nata a Roma il 16 giugno 1965, do-
miciliata ove appresso per la carica, la quale agi-
sce nella propria qualità di Presidente, ai sensi
dell'art. 9.17) del vigente statuto associativo, e
quindi in legale rappresentanza della Associazione
denominata:

"ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI," con sede in
Modena, in via Marianini n.81, c.f. 80000610362, P.
IVA 02369300369, costituita con atto redatto dal
notaio Giuliano Cuoghi di Modena in data 29.6.1956
rep. n.16421/9221, reg. a Modena il 9.7.1956 al n.96
vol. 291, associazione riconosciuta con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 1553 del 15/10/1956
ed iscritta nel Registro Regionale delle Associazio-
ni di Promozione Sociale della Regione Emilia Roma-

Registrato a Modena
il 09/11/2020
n. 25908
Serie 1T
Esatti € 200,00

		gna al n.1402.	
		Comparente della cui identità personale, qualifica e	
		poteri io Notaio sono certo, la quale, nella sopra	
		descritta qualità, mi richiede di assistere, redi-	
		gendone pubblico verbale, alla assemblea straordina-	
		ria della presente Associazione, convocata "in se-	
		conda convocazione" in questo luogo,per questo gior-	
		no ed ora, con lettera inviata in data 8.10.2020,	
		per discutere e deliberare sul seguente :	
		ordine del giorno :	
		"1 - Approvazione delle modifiche allo Statuto in	
		ottemperanza alla legge sul Terzo Settore	
		2 - <i>omissis</i> ".	
		Ai sensi dell'art. 9.17) del vigente Statuto Asso-	
		ciativo e per indicazione unanime, assume la presi-	
		denza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione	
		sopra costituito, il quale constata e mi dichiara :	
		1 - che sono presenti in proprio, sia fisicamente	
		che mediante collegamento in videoconferenza, e tra-	
		mite 11 deleghe che il Presidente dichiara essere	
		regolari e che vengono acquisite agli atti dell'as-	
		sociazione numero 36 associati su un totale di 51	
		(cinquantuno) iscritti, come risulta dal foglio pre-	
		senze che viene allegato al presente verbale sotto	
		la lettera A) , omessane la lettura per dispensa avu-	
		2	

	ta;	
	2 - che sono presenti, sia fisicamente che tramite	
	collegamento in videoconferenza, numero 4 membri del	
	Consiglio Direttivo, su un totale di 5 componenti	
	del suddetto organo, come risulta dal foglio presen-	
	ze sopra allegato sotto la lettera A) ;	
	3 - che la presente assemblea è riunita anche in te-	
	leconferenza tramite collegamento ininterrotto che	
	il presidente dichiara essere perfettamente funzio-	
	nante;	
	4 - che ai sensi dell'art. 73), comma 4, del D.L. 17	
	marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto Cura Italia), il Pre-	
	sidente attesta che la presente adunanza, in deroga	
	al vigente statuto associativo, è riunita anche me-	
	diante mezzi di telecomunicazione che garantiscono	
	l'identificazione dei partecipanti, la loro parteci-	
	pazione e l'esercizio del diritto di voto;	
	5 - che tutti gli associati presenti e rappresentati	
	possiedono i requisiti richiesti per poter interve-	
	nire alla presente assemblea;	
	6 - che il Presidente ha proceduto a verificare l'i-	
	dentità e la legittimazione degli intervenuti;	
	7 - che la stessa assemblea è regolarmente costitui-	
	ta ai sensi di legge e di statuto in seconda convo-	
	cazione, essendo andata deserta l'Assemblea tenutasi	
	3	

	in data 22.10.2020 alle ore 4.30, per discutere e	
	deliberare sugli argomenti portati precedentemente a	
	conoscenza di tutti gli associati, i quali dichiara-	
	no di esserne ampiamente informati e di non necessi-	
	tare di alcun termine di proroga.	
	Il Presidente dell'assemblea espone, innanzitutto,	
	che, sebbene nell'avviso di convocazione sia indica-	
	ta la riunione della presente assemblea solo in for-	
	ma ordinaria, la stessa deve intendersi regolarmente	
	convocata e costituita anche in forma straordinaria	
	per quanto concerne il punto n.1) all'ordine del	
	giorno, essendo la modificazione dello statuto di	
	competenza dell'assemblea nella forma straordinaria	
	ai sensi dell'art.8.8.1) del vigente statuto.	
	Il Presidente precisa che la mancata indicazione	
	nell'ordine del giorno dell'adunanza assembleare an-	
	che in forma straordinaria, non è di ostacolo alla	
	regolare costituzione dell'assemblea in forma	
	straordinaria in quanto:	
	- nell'avviso di convocazione è esattamente specifi-	
	cato, al punto n.1), che oggetto di deliberazione è	
	anche "l'approvazione delle modifiche allo statuto	
	in ottemperanza alla legge del terzo settore", mate-	
	ria di competenza esclusiva dell'assemblea straordi-	
	naria;	
	4	

	- gli associati sono quindi stati informati sugli	
	argomenti oggetto della presente assemblea da trat-	
	tare in sede straordinaria;	
	- per l'approvazione delle modifiche statutarie ne-	
	cessarie per adeguare gli statuti associativi alle	
	disposizioni del Codice del Terzo Settore è suffi-	
	ciente che l'assemblea deliberi con le maggioranze	
	previste per l'assemblea in sede ordinaria;	
	il Presidente passa, quindi, ad interpellare gli as-	
	sociati i quali, ottenuta la parola, all'unanimità,	
	dichiarano di non avere alcuna obiezione da solleva-	
	re relativamente all'avviso di convocazione e	
	all'ordine del giorno di cui alla presente assemblea	
	e confermano che la presente adunanza deve ritenersi	
	costituita regolarmente anche in forma straordina-	
	ria.	
	Prosegue il Presidente riferendo le ragioni che con-	
	sigliano di sostituire lo statuto che regola l'asso-	
	ciazione con un altro statuto formato da 21) artico-	
	li , apportando gli adeguamenti conseguenti alle mo-	
	difiche introdotte per gli Enti del Terzo Settore ai	
	sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117, integrato in seguito con D.Lgs	
	3 agosto 2018 n. 105 e circolare n. 20 del 27 dicem-	
	bre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche	
	5	

					Sociali;	
					il Presidente passa ad illustrare all'assemblea,	
					dandone lettura, lo statuto associativo con gli ade-	
					guamenti proposti, soffermandosi sulle novità legi-	
					slative recentemente introdotte; in particolare fa	
					presente:	
					- che l'Associazione qui riunita, essendo una Asso-	
					ciazione di Promozione Sociale, ha uno scopo compa-	
					tibile con detta riforma;	
					- che tali disposizioni di legge consentono di ade-	
					guare gli statuti delle Associazioni alle nuove Nor-	
					me del terzo settore nel termine di ventiquattro me-	
					si, termine prorogato al 31 ottobre 2020;	
					- che le Assemblee volte ad adeguare gli statuti	
					possono validamente deliberare con le maggioranze	
					richieste per le Assemblee ordinarie;	
					- che l'Associazione ha tutte le caratteristiche e	
					gli elementi per potersi iscrivere nel Registro Uni-	
					co nazionale del terzo settore non appena istituito.	
					Il Presidente fa presente che l'Associazione adotte-	
					rà successivamente all'iscrizione nel Registro Unico	
					Nazionale del terzo Settore l'acronimo "ETS" per ora	
					non spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti,	
					nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pub-	
					blico.	
					6	

	Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore l'Associazione si doterà	
	dell'acronimo "ETS".	
	Il Presidente prosegue soffermandosi sulle modifiche	
	statutarie di maggior rilievo; in particolare propo-	
	ne :	
	a - di adeguare la denominazione dell'associazione	
	in: "ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI A.P.S.	
	E.T.S."	
	con conseguente modifica dell'articolo 1.1) dello	
	Statuto che assume il seguente letterale tenore:	
	"1.1. È costituita un'Associazione di promozione so-	
	ciale denominata "ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI	
	A.P.S. E.T.S.", in omaggio al compositore vignolese	
	Luigi Gazzotti.	
	L'assunzione della nuova qualifica di Ets è sospen-	
	sivamente condizionata all'iscrizione nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo settore così come da tale	
	momento è spendibile la denominazione con l'indica-	
	zione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS";	
	b - di adeguare lo scopo dell'associazione alle pre-	
	scrizioni di cui agli artt. 5) e 6)) del Codice del	
	terzo Settore, introducendo le attività di interesse	
	generale che verranno perseguite dall'associazione e	
	le attività secondarie;	
	7	

	c - di prevedere, conformemente alle prescrizioni di	
	cui al D. Lgs 117/2017, la devoluzione del patrimo-	
	nio associativo in caso di scioglimento o estinzione	
	dell'associazione.	
	Ciascun associato si dichiara pienamente edotto del	
	contenuto del nuovo statuto per averne preso visione	
	anteriamente alla data odierna approvandolo nel suo	
	complesso ed in ciascun singolo articolo che lo com-	
	pone.	
	L'assemblea, udite le proposte fatte dal Presidente,	
	dopo breve ma esauriente discussione, per alzata di	
	mano con prova e contro prova, con le seguenti vota-	
	zioni:	
	- voti favorevoli: 36	
	- voti contrari: nessuno	
	- astenuti: nessuno	
	e quindi con la maggioranza prevista dallo statuto,	
	delibera :	
	1 - di approvare quello statuto proposto dal Presi-	
	dente dell'assemblea, che composto da 21) articoli	
	viene allegato sub B) al presente atto per formarne	
	parte integrante e sostanziale, omessane la lettura	
	per dispensa avuta;	
	in particolare viene modificata la denominazione	
	dell'associazione in "ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZ-	
	8	

	ZOTTI A.P.S. E.T.S." , con conseguente modifica	
	dell'articolo 1 dello Statuto che assume il seguente	
	letterale tenore:	
	"1.1. È costituita un'Associazione di promozione so-	
	ciale denominata "ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI	
	A.P.S. E.T.S." , in omaggio al compositore vignolese	
	Luigi Gazzotti.	
	L'assunzione della nuova qualifica di Ets è sospen-	
	sivamente condizionata all'iscrizione nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo settore così come da tale	
	momento è spendibile la denominazione con l'indica-	
	zione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS";	
	vengono riformulati gli articoli concernenti lo sco-	
	po dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
	sociale in caso di scioglimento o estinzione	
	dell'Associazione, come proposto dal Presidente e	
	come risulta dall'allegato statuto sociale;	
	2 - di delegare il Presidente della assemblea per	
	apportare al presente atto ed all'allegato statuto	
	le modifiche eventualmente richieste, nonché per	
	compiere tutte le pratiche inerenti e conseguenti	
	per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
	terzo Settore dell'Associazione non appena istitui-	
	to.	
	Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e	
	9	

	poichè nessuno chiede la parola, il Presidente di-	
	chiara sciolta l'assemblea alle ore ventuno e qua-	
	rantacinque.	
	Il Presidente precisa che, a seguito del mutamento	
	della denominazione, viene autorizzata ogni necessa-	
	ria voltura e trascrizione di ogni partita attiva e	
	passiva intestata alla presente società, con esonero	
	per i competenti Uffici da ogni responsabilità al	
	riguardo, precisandosi che nel patrimonio della so-	
	cietà non sono compresi automezzi;	
	precisando altresì che agli effetti della voltura	
	catastale e della trascrizione presso l'Agenzia del	
	Territorio, nel patrimonio della società sono com-	
	presi i seguenti beni immobili:	
	diritto di piena proprietà di porzioni immobiliari	
	facenti parte di un fabbricato situato in Comune di	
	Modena, in via Stefano Giovanni Marianini nn. 79 e	
	81, censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di	
	Modena al foglio 106:	
	mappale 48 sub 8 - via Stefano Giovanni Marianini	
	n.81 - P.T-1 - Z.c. 2 - Cat. C/4 - Cl. 2 - M.Q. 136	
	(s.c. 151 m.q.) - R.C. Euro 421,43	
	mappale 48 sub 7 - via Stefano Giovanni Marianini	
	n.79 - P.T - Z.c. 2 - Cat. C/1 - Cl. 7 - M.Q. 214	
	(s.c. 250 m.q.) - R.C. Euro 3.437,23.	
	10	

Agli effetti fiscali si richiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Io Notaio ho letto il presente atto alla parte com-
parente, sottoscritto alle ore ventuno e quaranta-
cinque, scritto con mezzi elettronici e completato
di mia mano su due fogli per sei pagine.

F. TO ROSSELLA MIGLIO

DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO -sigillo-

ELENCO PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
dell'Associazione corale Luigi Gazzotti del 23/10/2020 ore 21.00

Soci partecipanti in presenza, in collegamento o per delega:

1. Miglio Rossella - Presidente (in presenza)
2. Presutti Alessandra - Amministratore (in presenza)
3. Castelli Alberto - Direttore artistico (in presenza))
4. Bursi Roberto - Segretario (in collegamento)
5. Ascari Alberto (in collegamento)
6. Benassi Federica (delega a Roberta Trovato)
7. Bertoncelli M. Rita (delega a Rossella Miglio)
8. Bertoni Fernanda (delega a Rossella Miglio)
9. Bocca Massimo (in presenza)
10. Borghi Francesca (delega ad Alessandra Presutti)
11. Bursi M. Pia (in presenza)
12. Calanchi Gabriella (in presenza)
13. Cassarino Michela (delega ad Alberto Castelli)
14. Corradini Rossella (in collegamento)
15. Fava Maurizio (delega ad Alberto Ascari)
16. Ferrarini Piera (in collegamento)
17. Ferri Fabio (in collegamento)
18. Giorgi Paolo (delega ad Alberto Castelli)
19. Grandi Manuela (in collegamento)
20. Hladysh Volodymyr (in presenza)
21. Lolli Maddalena (in collegamento)
22. Loscalzo M. Rosaria (in collegamento)
23. Manenti Virginia (delega a M. Rosaria Loscalzo)
24. Manzini Alessandra (in collegamento)
25. Mari Alessandra (delega a Roberto Bursi)
26. Mazzali Stefano (in collegamento)
27. Orlandini Gioacchino (delega a Bursi Roberto)
28. Poggi Maria (in collegamento)
29. Reggianini Daniela (in collegamento)
30. Trentini Sara (in collegamento)
31. Trovato Roberta (in collegamento)
32. Ulivieri Gianluca (in collegamento)
33. Zago Alessandro (in collegamento)
34. Zecchi Giuliana (in collegamento)
35. Affricano Marta (delega ad Alessandra Presutti)
36. Gazzotti Romano (in collegamento)

A
M8510 - 35M8

Soci assenti:

1. Agostino Feliciano
2. Bursi Andrea
3. Campani Cecilia
4. Casarini Armando
5. Cavaliere Barbara
6. Dzis Inga
7. Giusti Silvia
8. Neviani Tiziano
9. Orlandi M. Cristina

10. Panini Maria Teresa
11. Ruvio Valentina
12. Sartori Enrica
13. Scagliarini Carlotta
14. Spallanzani Emilia
15. Velati Nicola
16. Vezzani Marco
17. Zapparoli Andrea

ALLEGATO B) AL REP.N.118.510-35.118

PREMESSA

L'Associazione Corale "Luigi Gazzotti" è stata fondata nel 1923 con propria sede in Modena. Nel 1956 ottenne per meriti acquisiti il riconoscimento di Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 1553 del 04/10/1955.

Il presente statuto, che regolerà la vita futura dell'Associazione, sostituisce quello redatto in Modena il 10 luglio 1956, per allinearla alle moderne e mutate esigenze tecniche, legislative, gestionali ed organizzative.

Del precedente documento si intendono però condividere le linee di fondo e gli intendimenti ideali, nel rispetto delle finalità che dalla fondazione hanno caratterizzato la gestione dell'Associazione e ne hanno garantito continuità di risultati e riconoscibilità.

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI

- 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE
- 2. SCOPI E ATTIVITA'
- 3. PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
- 4. SOCI
- 5. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
- 6. DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
- 7. LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
- 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- 9. L'ASSEMBLEA
- 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- 11. LA COMMISSIONE ARTISTICA
- 12. ORGANO DI CONTROLLO
- 13. REVISORE LEGALE DEI CONTI
- 14. DENUNCIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
- 15. IL BILANCIO
- 16. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- 17. DIPENDENTI
- 18. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
- 19. ASSICURAZIONE
- 20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 21. RINVIO

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE
1.1. È costituita un'Associazione di promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI A.P.S. E.T.S."**, in omaggio al compositore vignolese Luigi Gazzotti.

L'assunzione della nuova qualifica di Ets è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore così come da tale

momento è spendibile la denominazione con l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS".

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione opera nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

1.2. L'Associazione ha sede a Modena, via Marianini 81.

1.3. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo Art. 2.

1.4. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. SCOPI E ATTIVITA'

2.1. L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi nel settore della organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; in particolare, l'Associazione ha come finalità l'insegnamento e la pratica del canto corale ed in generale la promozione attiva della cultura musicale anche attraverso eventi, concerti, manifestazioni, pubblicazioni e registrazioni.

2.2. Scopo primario dell'Associazione è la gestione e la cura del proprio corpo corale, in tutte le sue formazioni, denominato "Coro Luigi Gazzotti".

2.3. Per attuare i propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

2.3.1. Svolgere organicamente e con continuità, attività di formazione nell'ambito del canto corale e della pratica musicale.

2.3.2. Partecipare attivamente, con i propri gruppi sia corali che strumentali alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma con particolare attenzione ai vari aspetti

della coralità. Tale attività si esprime attraverso l'esecuzione di concerti, partecipazioni a concorsi, rassegne, eventi musicali o culturali organizzati dalla associazione stessa o da terzi.

2.3.3. Organizzare rassegne, festival, concorsi, concerti e manifestazioni musicali, promuovendo contatti e scambi culturali con altre realtà sia italiane che straniere, in particolare con quelle attive in ambito musicale e culturale.

2.3.4. Collaborare con altre realtà musicali, artistiche, culturali e sociali privilegiando quelle che per propria natura, scopi istituzionali o semplice ambito di interesse condividano la volontà di promozione della cultura e della musica.

2.3.5. Collaborare con enti pubblici e privati, privilegiando quelli attivi sul proprio territorio e in ambito regionale.

2.3.6. Organizzare corsi, seminari e attività di formazione musicale sia teorica che pratica, sia vocale che strumentale, finalizzati alla divulgazione e all'approfondimento degli aspetti della musica in ogni sua forma.

2.3.7. Promuovere ed attuare la pubblicazione di testi di argomento musicale così come l'incisione di dischi, CD, o altro supporto tecnologicamente idoneo sempre nell'ottica di diffondere la conoscenza del repertorio corale, vocale e musicale in genere.

2.3.8. Nel rispetto della normativa sul diritto d'autore interessarsi alla ricerca, trascrizione, conservazione ed esecuzione di partiture musicali inedite.

2.3.9. Aderire alle Associazioni e agli Albi Corali regionali, nazionali ed internazionali.

2.3.10. Organizzare attività sociali e ricreative marginali che possano contribuire a cementare il sodalizio tra i soci, sempre nel rispetto dell'attività musicale che rimane preponderante nell'utilizzo degli spazi e delle risorse.

2.3.11. Svolgere tutte quelle attività ed operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi associativi.

2.4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati. In particolare nel caso in cui l'Associazione necessiti dell'apporto di professionalità che non possano essere svolte a titolo gratuito e che tali professio-

nalità vengano ritrovate nell'ambito dei soci, potrà essere data loro preferenza nella stipula di contratti di assunzione o di prestazione d'opera, a parità di offerta, purchè tali soci non facciano parte del Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

3. PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

3.1. PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione Corale Luigi Gazzotti è costituito da:

3.1.1. Immobile sito in Modena Via Marianini civico n. 81 adibito a sede sociale e civico n. 79, identificati al NCEU al foglio 106 Mappale 48 Sub 6-7-8 e relative aree pertinenziali cortilive e a verde.

3.1.2. Mobili e arredi, impianti e attrezzature elettriche ed elettroniche della sede sociale.

3.1.3. Strumenti musicali, partiture, libri e materiale audiovisivo conservato presso la Sede sociale

3.1.4. saldi attivi su c/c e in cassa.

3.2. INTERVENTI SUL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto divieto di alienazione del patrimonio immobiliare e dell'archivio delle partiture formatosi nel tempo. L'alienazione dell'immobile è ammessa solo nel caso in cui venga garantita la sostituzione con altro immobile da adibire a sede dell'Associazione, di pari o superiore valore e di eguali capacità reddituali, senza contrarre debiti che non siano ragionevolmente sostenibili con le normali entrate associative. Vanno invece privilegiati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio immobiliare e alle partiture musicali che, storicamente, costituiscono bene primario dell'Associazione.

3.3. RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

3.3.1. Quote e contributi degli associati

3.3.2. Rendite patrimoniali

3.3.3. Eredità, lasciti, donazioni e legati

3.3.4. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e Istituzioni Pubbliche

3.3.5. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali

3.3.6. Contributi di Enti Privati

3.3.7. Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati, compresa l'attività concertistica e di organizzazione di eventi

3.3.8. Proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

3.3.9. Erogazioni liberali degli associati e di terzi

3.3.10. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali fe-

ste e sottoscrizioni anche a premi.

3.4. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma 3.3, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. Tali entrate saranno depositate volta per volta sui c/c bancari, in cassa o impegnate od investite nel modo che il Consiglio Direttivo riterrà più conveniente ed opportuno.

3.5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

3.6. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

4. SOCI

4.1. Sono membri dell'Associazione tutti i soggetti che superati i criteri di ammissione si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto

4.2. Il numero degli aderenti è illimitato

4.3. CATEGORIE DEI SOCI

Gli Associati sono di tre categorie:

4.4.1. SOCIO MUSICISTA: partecipa direttamente come esecutore all'attività musicale realizzata all'interno dell'Associazione

4.4.2. SOCIO SOSTENITORE: pur non partecipando direttamente alla pratica musicale si adopera attivamente per tutte le attività gestionali, organizzative e logistiche dell'Associazione o semplicemente condivide e sostiene gli scopi associativi, contribuendo anche solo finanziariamente alla loro realizzazione.

4.4.3. SOCIO ONORARIO: nominato dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano contribuito in modo particolarmente meritevole alla vita della Associazione o tra coloro cui vengono riconosciuti particolari meriti in campo artistico, culturale o sociale e a cui l'Associazione intende esprimere il proprio apprezzamento. Il titolo, se accettato, è vitalizio e esenta dal pagamento della quota annuale.

5. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5.1. L'ammissione a socio musicista o sostenitore è subordinata alla presentazione al Consiglio Direttivo di domanda scritta da parte degli interessati e firmata da almeno due soci che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

5.2. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (ses-

santa) giorni.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

5.3. L'accettazione di un Socio Musicista è inoltre subordinata ai criteri di ammissione fissati nel Regolamento Artistico come descritto al comma 5.12

5.4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

5.5. L'inquadramento del socio in una delle categorie indicate al comma 4.3 viene deciso a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. L'appartenenza ad una o all'altra delle categorie non pregiudica il fondamentale diritto di voto e l'accesso alle cariche associative.

5.6. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5.7. L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente.

5.8. Il Consiglio Direttivo, può decretare l'esclusione di un socio che: Abbia perduto i requisiti per l'ammissione; Danneggi moralmente o materialmente l'Associazione; Fomenti dissidi e disordini tra i soci; Svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione; Non rispetti le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, i regolamenti o le disposizioni statutarie; Sia in mora nel pagamento dei versamenti annuali da almeno sei mesi.

5.9. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica

5.10. L'associato si considera aver perduto automaticamente la propria qualifica di socio nel momento in cui non abbia rinnovato la tessera sociale nei tempi prescritti dal Regolamento Associativo.

5.11. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5.12. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CORPO MUSICALE E ARTISTICO

5.12.1. Le modalità di ammissione ed esclusione dal corpo corale o dai gruppi musicali dell'Associazione seguono regole specifiche stabilite dal Regolamento Artistico che in generale deve prevedere un'audizione e un tempo di formazione con conseguente atto confermativo, non definitivo. Al corista o musicista ammesso con conferma viene richiesta l'iscrizione e quindi attribuita dal Consi-

glio Direttivo la qualifica di socio musicista.

5.12.2. L'associato che fa parte del Corpo Corale o degli altri gruppi vocali o musicali è tenuto a garantire un impegno costante, un corretto rapporto di collaborazione e il rispetto del Regolamento Artistico.

5.12.3. I soci musicisti devono prestarsi gratuitamente per tutte le manifestazioni indette dall'Associazione ed a quelle cui l'Associazione prende parte.

5.12.4. Il membro dell'Associazione che, per vari motivi, non presta più attività artistica, acquisisce, se in regola con il pagamento delle quote sociali, la qualifica di socio sostenitore.

6. DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

6.1. DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci sono obbligati:

6.1.1. Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

6.1.2. A mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione

6.1.3. A versare la quota associativa annuale, il cui valore è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo ha facoltà di fissare quote di iscrizione differenziate per le diverse categorie di soci.

A prestare la loro opera prevalentemente in modo gratuito.

6.1.4. I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I soci sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

6.2. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno diritto:

6.2.1. A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, secondo le norme previste dai regolamenti.

6.2.2. A partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

6.2.3. Ad accedere alle cariche associative secondo le norme indicate nel presente statuto.

6.3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

7. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1. Sono organi dell'Associazione

8.1.1. l'Assemblea dei Soci

8.1.2. il Consiglio Direttivo

8.1.3. la Commissione Artistica

8.1.4. il Presidente

8.1.5. l'organo di controllo (quando necessario)

8.1.6. il Revisore Legale dei conti (quando necessario)

9. L'ASSEMBLEA

9.1. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati in regola con le quote sociali.

9.2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

9.3. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni.

9.4. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

9.5. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere effettuata almeno

15 giorni prima della data dell'adunanza, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, telegramma, posta elettronica o a mezzo affissione di avviso nella sede dell'associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti

9.7. L'ASSEMBLEA ORDINARIA

9.7.1. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione.

9.7.2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

9.7.3. L'Assemblea ordinaria approva i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto.

9.7.4. L'Assemblea ordinaria:
elege e nomina, tra i propri soci, il Consiglio Direttivo, e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

9.7.5. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

9.7.6. L'Assemblea ordinaria delibera il regolamento interno che disciplina le attività dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo.

9.7.7. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e degli indirizzi programmatici proposti dal Consiglio Direttivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

9.7.8. L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta ogni tre anni per le elezioni delle cariche sociali.

9.8. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

9.8.1. L'Assemblea Straordinaria adotta le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto.

9.8.2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di alienazione e/o diversa ricomposizione del patrimonio immobiliare avanzate dal Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.

9.8.3. L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

9.8.4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

- Per le delibere riguardanti:
 - l'alienazione o modificazione del patrimonio immobiliare;
 - lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - la modifica degli articoli 2.1 ; 2.2; 3.2 del presente statuto;
 - la modifica di questo stesso articolo 8.8.4 ;
- occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in questo caso, con voto personale senza possibilità di delega. In tutti gli altri casi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.8.5. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino la necessità.

9.8.6. Ogni delibera dell'Assemblea straordinaria deve essere effettuata con scrittura privata autenticata da un notaio.

10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dalla Assemblea dei Soci con votazione segreta, composto preferibilmente da soci di riconosciuta competenza artistica, musicale, gestionale e di provata fedeltà all'Associazione.

10.2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 9, con una maggioranza di membri eletta tra i soci musicisti. Il numero di componenti è fissato

dall'Assemblea.

10.3. Possono essere eletti tutti i soci, in regola con il pagamento della tessera sociale, purché associati da almeno 3 anni consecutivi. Non esiste alcun limite per i soci onorari.

10.4. La carica di consigliere è incompatibile con attività svolte a favore dell'associazione che prevedano una retribuzione.

10.5. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e non esistono limiti alla rieleggibilità dei consiglieri.

10.6. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organico.

10.7. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo gli Associati maggiorenni.

10.8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal membro anziano.

10.9. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente o chiunque dei consiglieri lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta.

10.10. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

10.11. La convocazione del Consiglio può essere effettuata tramite lettera raccomandata, oppure a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica o affissione dell'avviso nella sede sociale, spedito o esposto almeno 15 gg. prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

10.12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea, vengono conservati agli atti.

10.13. SCOPI GENERALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.13.1. Il Consiglio Direttivo cura la gestione

artistica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione

10.13.2. Il Consiglio Direttivo vigila attivamente affinché l'Associazione non devii dagli scopi statutari.

10.13.3. Il Consiglio Direttivo detiene il potere esecutivo dell'Associazione e tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, per il conseguimento degli scopi associativi. Rappresenta quindi l'organismo di delibera su tutte le questioni riguardanti la corretta gestione dell'Associazione.

10.13.4. Il Consiglio Direttivo predispone e propone all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo e formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto.

10.13.5. Il Consiglio Direttivo vaglia e approva le domande di ammissione dei nuovi soci, decide del loro inquadramento e delibera le espulsioni.

10.13.6. Il Consiglio Direttivo fissa l'importo delle quote annue di adesione all'Associazione da richiedere ai soci.

10.13.7. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di nominare una Commissione Artistica la cui composizione è meglio dettagliata all'articolo 10 e ha facoltà di modificarne la composizione. Se non espressamente riconfermata, la commissione artistica decade al termine del mandato del consiglio che l'ha nominata.

10.13.8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di indicare e selezionare commissioni tecniche e uffici gestionali sotto la direzione di almeno un componente del consiglio direttivo stesso, cui affidare compiti specifici nell'ambito associativo. Se non espressamente riconfermate, tali commissioni decadono al termine del mandato del consiglio che le ha nominate. Oltre alla commissione artistica obbligatoria il consiglio direttivo ha in particolare facoltà di nominare un eventuale Ufficio Amministrativo, gestito dall'Amministratore, che espleta le pratiche formali e di legge legate alla gestione finanziaria e un eventuale Ufficio di Segreteria, gestito dal Segretario.

10.13.9. Il Consiglio Direttivo ha il compito di nominare e facoltà di destituire dall'incarico, uno o più Direttori Musicali a cui demandare i compiti di formazione, insegnamento e conduzione dell'attività concertistica. L'incarico di Direttore

Musicale non decade automaticamente allo scadere del mandato del consiglio che l'ha nominato, se non espressamente richiesto dal consiglio entrante.

10.13.10. Oltre alla nomina dei direttori musicali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a soggetti interni o esterni all'associazione incarichi di natura artistica, amministrativa gestionale od altro, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.4; vigila sull'operato degli stessi rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati.

10.13.11. **REGOLAMENTO ARTISTICO**

Il Consiglio Direttivo formula, in collaborazione con la Commissione Artistica, un Regolamento artistico che disciplina le modalità di accesso e di partecipazione dei soci alle attività musicali. Se non espressamente modificato, il regolamento artistico rimane valido anche allo scadere del mandato del consiglio che lo ha redatto. Il consiglio è tenuto a comunicare ai soci musicisti ogni modifica non marginale al regolamento.

10.13.12. **REGOLAMENTO INTERNO**

Il Consiglio Direttivo formula e propone all'Assemblea un Regolamento Interno che disciplina l'utilizzo della sede sociale e in generale tutte le iniziative dell'Associazione.

Se non espressamente modificato, il regolamento associativo rimane valido anche allo scadere del mandato del consiglio che lo ha redatto.

10.13.13. Il Consiglio Direttivo approva il programma annuale di attività dell'Associazione formulato dalla Commissione Artistica con particolare attenzione agli aspetti finanziari, assicurandone la congruità economica e la compatibilità con le risorse dell'Associazione. Comunica alla commissione artistica le eventuali difformità affinché apporti le opportune modifiche.

10.13.14. Il Consiglio Direttivo elabora, d'intesa con la commissione artistica, la relazione annuale sulle attività ;

10.14. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) il Segretario
- d) l'Amministratore
- e) il Direttore Artistico

10.14.1. Le diverse cariche non sono fra loro inconciliabili

10.14.2. Tutte le cariche sono gratuite.

10.15. Il Presidente

10.15.1. il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

10.15.2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro anziano.

10.15.3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

10.16. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di bisogno e collabora con lui per ogni necessità.

10.17. Il Segretario cura tutti gli aspetti delle pubbliche relazioni, garantisce il trasferimento delle informazioni adeguate e delle comunicazioni tra consiglieri e soci. Tiene l'elenco degli Associati, redige i verbali delle sedute, trasmette gli avvisi agli associati per le manifestazioni e le sedute, tiene la corrispondenza. Partecipa e sovrintende all'ufficio di segreteria, se previsto.

10.18. l'Amministratore cura l'amministrazione contabile della società e ne gestisce i fondi, è depositario dei beni della Associazione e deve curarne la manutenzione relativa. E' depositario dei valori dell'Associazione e dei fondi depositati, riscuote tutti i versamenti, rilasciandone ricevuta, paga i mandati in autonomia o validati dal Presidente. Partecipa e sovrintende all'ufficio amministrativo, se previsto.

10.19. il Direttore artistico cura tutti gli aspetti legati alla scelta dei repertori, delle collaborazioni e dell'indirizzo artistico generale dell'associazione. Funge da tramite tra tutti i partecipanti alle attività musicali e il consiglio direttivo. Partecipa e sovrintende alla commissione artistica come dettagliato al punto 10.

11. LA COMMISSIONE ARTISTICA

11.1. La Commissione Artistica è l'organo collegiale che ha la responsabilità artistica dell'Associazione e - tenuto conto delle indicazioni trasmesse dal Consiglio Direttivo - individua gli indirizzi e definisce strategie e azioni in ambito artistico e musicale.

11.2. La Commissione Artistica, nominata dal consiglio direttivo all'atto del suo insediamento è formata da persone di provata competenza musicale.

11.3. La Commissione Artistica è formata da un numero variabile di componenti non inferiore a 3 tra cui entrano di diritto, anche se non Soci:

11.3.1. i Direttori Musicali del Corpo Corale o dei gruppi musicali che fanno capo all'Associazione;

11.3.2. il Direttore Artistico che ne presiede l'attività e funge da collegamento con il Consiglio Direttivo di cui è pure componente;

11.3.3. almeno un socio musicista, membro del corpo corale in funzione di rappresentanza dello stesso, nominato dal Consiglio direttivo tra le persone di provata competenza.

11.4. La Commissione Artistica non possiede autonomia finanziaria. Le sue deliberazioni hanno solo valore propositivo nei confronti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deve validarle ed ha il potere di chiederne la modifica o l'annullamento. Atti o contratti stipulati, anche verbalmente, con i terzi dalla Commissione Artistica che non abbiano ottenuto l'approvazione del Consiglio Direttivo o siano contrari agli indirizzi o agli scopi associativi sono nulli.

11.5. La carica di componente della Commissione Artistica è incompatibile con attività svolte a favore dell'associazione che prevedano una retribuzione, ad esclusione dei direttori musicali.

11.6. Le riunioni della Commissione Artistica sono convocate e presiedute dal Direttore Artistico e sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti.

11.7. Le riunioni, su volontà della Commissione stessa, possono essere aperte alla partecipazione senza diritto di voto di persone che non ne fanno parte.

11.8. La commissione artistica decade allo scadere del mandato del consiglio direttivo che l'ha nominata.

12. ORGANO DI CONTROLLO

Quando lo ritenga necessario ovvero quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico.

12.1. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

12.2. Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo colle-

giale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

12.4. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

12.5. L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6 ,7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

13. REVISORE LEGALE DEI CONTI

13.1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

13.2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

13.3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili

14. DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DICONTROLLO

14.1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

14.2. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

15. BILANCIO

15.1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

15.2. Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

15.3. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione.

16. SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

16.1. L'Associazione è sciolta previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, al corrente coi pagamenti, da adottare con votazione segreta e con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati stessi.

16.2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni di promozione sociale aventi finalità affini,, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.. A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

16.3. La bandiera, le partiture e l'attrezzatura musicale, i quadri, i diplomi o altro bene mobile della Associazione disciolta, saranno proposti in consegna al Sindaco del Comune di Modena per essere adeguatamente custoditi e valorizzati.

17. DIPENDENTI

17.1. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

17.2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

18. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

18.1. L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari,

così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

18.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

18.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

19. ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci, saranno sottoposte al giudizio di tre arbitri da nominarsi dall'Assessore alla Cultura del Comune di Modena. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori, "pro bono et aequo" entro 60 giorni dalla nomina. La decisione sarà inappellabile ed avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

21. RINVIO

Per quanto non disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia, ed in particolare le disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Tenuto conto della volontà dell'Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo settore recata dal D.Lgs. 117/2017, si prende atto che non trovano piena applicazione le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la piena operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e l'emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo settore citato. Fino all'operatività del suddetto Registro la denominazione

dell'Associazione risulta quella seguente: "ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI A.P.S."

F.TO ROSSELLA MIGLIO

DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO -sigillo-

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si rilascia ad uso della parte.

Firmato digitalmente: DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAI
TAIO.